

FAST PICCOLI COMUNI

LINEA B

VERSO LA TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA

Testo Unico Rinnovabili: dal D.Lgs.
199/2024 al D.L. 21/2026, convertito in
Legge 49/2026 (30 maggio 2026)

Arch. Giuseppina Liuzzo

Martedì, 30 giugno 2025



Indice degli argomenti

- **Il punto sulle rinnovabili in Italia** (slide 3-4)
- **Excursus dal luglio 2025** (slide 5-8)
- **Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024 Il D. Lgs. 21 novembre 2025 n. 175 Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili** (slide 9-11)
- **Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024 D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190** (slide 12-18)
- **Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024 Testo del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** (slide 19- 30)

Il punto sulle rinnovabili in Italia

1

Con il **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, l'Italia ha recepito la direttiva europea 2001/77/CE sull'elettricità prodotta da fonti rinnovabili; ha introdotto misure per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e ha stabilito i principi generali per gli incentivi.

Seguiranno:

- il **Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28** - *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*;
- il **Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 (Decreto FER1)**: che ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, in particolare fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.
- il **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**: Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, introducendo obblighi e incentivi per le fonti rinnovabili negli edifici e definendo i meccanismi per le comunità energetiche.
- il **Decreto Legislativo 19 giugno 2024 (Decreto FER2)**: che ha promosso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, con caratteristiche di innovazione e ridotto impatto ambientale.
- il **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190** (Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili): norma organica sulle rinnovabili, che definisce i regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e le procedure abilitative/autorizzative.

Il punto sulle rinnovabili in Italia

2

- il **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190** (Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili): norma organica sulle rinnovabili, che definisce i regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e le procedure abilitative/autorizzative.
- il **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**

Excursus dal luglio 2025

1

Dalla sicurezza energetica e sostenibilità ambientale alle transizioni energetica ed ecologica

L'integrazione tra i Piani per le transizioni energetica ed ecologica (**Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC 2030)** e **Piano Nazionale di Transizione Ecologica (PTE)**)

Normativa e Pianificazione: i criteri localizzativi e le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* del Decreto 10 settembre 2010

Normativa vigente -le procedure e i criteri per l'individuazione delle aree idonee: il **Decreto Legislativo 190/2024** e il **Decreto 21 giugno 2024**

Decreto Legislativo 190/2024:

Art. 3. Interesse pubblico prevalente

Art. 5. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici e piattaforma SUER

Art. 6. Regimi amministrativi 1. Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

a) attività libera e Allegato A

b) procedura abilitativa semplificata e Allegato B;

c) autorizzazione unica e Allegato C.

DECRETO 21 giugno 2024. Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ha la finalità di:

a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, ...»;

b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.

a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

2. ...c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;

d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1 -bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

TITOLO II PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

Art. 7. Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee

1. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, **ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree di cui all'art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati al presente articolo al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.**

2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:

- a) **della massimizzazione delle aree da individuare** al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2; **delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;**
- b) **della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;**

TITOLO II PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

Art. 7. Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee

2. Per l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:

... c) **della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente** alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3. **Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.** Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3 -bis , del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. **Nell'applicazione del presente comma deve essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto.**

TITOLO II PRINCIPI E CRITERI OMOGENEI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE

Art. 9. Disposizioni finali e specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. **Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.**

Sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025 sul ricorso promosso da ANEV, l'Associazione delle energie rinnovabili eoliche, contro alcune parti del Decreto. **Il giudice amministrativo ha dichiarato illegittimo il Decreto aree idonee nella parte in cui attribuisce alle regioni la possibilità di istituire fasce di rispetto fino a 7 km dai beni tutelati,**

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Il D. Lgs. 21 novembre 2025 n. 175 *Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*

Art. 1

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Art. 2

Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

... c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;

c-bis) (all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualità di amministrazione procedente.

g) ((all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale"));

h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, ((sono considerati)) aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:

a) i siti ove sono già installati ((impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile)) e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ((, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ((, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola)), di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola ((o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile)), di cui all'articolo 268, comma 1, ((lettere h) e l)), del decreto legislativo n. 152 del 2006 ((...)) nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, ((lettere h) e l)), del decreto legislativo n. 152 del 2006 ((...)) nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Il D. Lgs. 21 novembre 2025 n. 175 *Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), ((f) e l)), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricostituiti alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (...) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. ((Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo)).

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ((ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,)) individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, ...

4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:

a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualità dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;

b) salvaguardare le specificità delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della ((Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e)) delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;

c) la qualificazione di un'area come idonea può dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;

d) impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;

e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;

f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;

g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime ((, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.

Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale));

h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), ((può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune));

i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;

l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ((, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,)) né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.

... 7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

... Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((1° dicembre)) 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso ((considerati idonei)):

a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico ((15 febbraio)) 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;

b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.

2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.

Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A. »;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Il D. Lgs. 21 novembre 2025 n. 175 *Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*

l) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attività di monitoraggio ((a esso connesse)), con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinate le modalità di funzionamento ((della piattaforma)) istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((del 17 settembre)) 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199», allo scopo di includervi ogni ((informazione e strumento necessari)) per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo è interoperabile con la piattaforma di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla ((consultazione da parte del pubblico)) dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.

2 . La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresì un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;

... p) dopo l'allegato C è inserito il seguente:

«(Articolo 11-bis)

Allegato C-BIS

Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW:

...2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica è realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 è attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano più d'una, la quota dell'80% è attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa è prospiciente l'impianto.

3 . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici è riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilità media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilità media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «**da fonti rinnovabili,**» sono inserite le seguenti: «**ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori,**»;
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) il terzo periodo è soppresso.

Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, le parole: «È fatta salva l'individuazione delle aree» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2* non si applica alle aree idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto».

*2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, tenuto conto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018

Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è abrogata;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;»;

c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

«f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

f-quater) "opere connesse": le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f-quinqies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto.

La piattaforma SUER è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale.

1. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10, sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER, ...

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati i modelli unici per la presentazione: ...

Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.»; ...

Art. 6 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 7 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1.All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

... **b) al comma 2:**

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui al comma 8.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. **Il comune precedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune precedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune precedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;

Art. 8 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1.All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «La verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.»;

... d) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «la valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale, l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»;

h) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o» sono soppresse e, dopo le parole: «sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza ambientale»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non eccede i centoventi giorni.»;

i) al comma 10:

1) alla lettera a), le parole: «o di verifica di assoggettabilità a VIA» sono soppresse;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ove occorrente;»;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 9 Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, **dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:**

«Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:

a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti della metà;

b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma 9, è ridotto a quaranta giorni.

2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **le valutazioni medesime sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla revisione della potenza.**

3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresì nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW.».

Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono inserite le seguenti: **«, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,».**

Art. 14 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;

b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;

c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;

d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-quater), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di accelerazione»;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 16 Modifiche all'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento;»;

b) alla sezione II, al punto 1.:

1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» è sostituita dalla seguente: «impianti»;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) potenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;»;

3) alla lettera d):

3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le seguenti: **« , ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento, »;**

3.2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): $h2 = h1 * (d2/d1)$;»;

3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» è inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: « $n1 * d1 / (d2 - d1)$ » sono aggiunte, in fine, le seguenti: **« , laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore »;**

3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotor» sono sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;

3.5) il numero 5.4) è soppresso;

4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;»;

5) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;

6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: **«al 50».**

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 17 Modifiche all'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1.:

1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;

1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite dalle seguenti «12 MW»;

2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le seguenti: «o superiore»;

3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;

4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

«i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, né comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;

i-ter) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

i-quater) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;»;

5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle seguenti: «a 250»;

6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «, abilitati o autorizzati»;

b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola: «cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla potenza elettrica risultante».

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

D. Lgs 26 novembre 2025 n. 178 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118

Art. 18 Modifiche all'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1:

- 1) alla lettera e), la parola: «geotermoelettrici» è sostituita dalla seguente: «geotermici»;
- 2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»;
- 3) alla lettera t), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
- 4) alla lettera u), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;

b) alla sezione II, al punto 1:

- 1) alla lettera p), le parole: «di accumulatori» sono soppresse;
- 2) alla lettera q), le parole: «di accumulatori» sono soppresse.

Art. 19 Modifiche all'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:

a) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;»;

b) alla lettera p), dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «19, commi 2 e 3,».

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

Riferimenti agli articoli

Art. 2. Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche

1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029 ... possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi:

a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027;

b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027. [...]

4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, ... **possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:**

[...] **e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere b) , c) o d) ricevono a decorrere dal**

2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che:

1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre

2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente;

2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;

3) **nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari almeno al 30 per cento rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;**

4) **nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari almeno al 30 per cento rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;**

5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b) , ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1);

6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b) , ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri; [...]

Notazioni o rimandi esplicativi

1. Voce per "Oneri Generali relativi al Sostegno delle Energie Rinnovabili ed alla Cogenerazione" nella bolletta dell'energia elettrica che serve a coprire i costi per gli incentivi statali destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

2) i flussi di cassa di cui al numero 1) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a) , gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e non discriminazione, e con le seguenti modalità:

1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);

2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio;

3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura;

4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla lettera a) ;

d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a -bis) è inserita la seguente:

«a -ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;».

4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;

a -bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in

sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;

a -ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

Art. 4. Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese

9. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, **i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine.** A tal fine, i medesimi Consorzi possono avvalersi del supporto del GSE, per effettuare:

- 1) **il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenziali funzionali alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;**
- 2) **la stima del potenziale dell'autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;**
- 3) **l'analisi della composizione dell'aggregato,**
espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 .

Art. 5. Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie

1. All'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni: ...

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2 -bis ...

a) i prezzi minimi garantiti sono riconosciuti per un numero massimo di ore equivalenti su base semestrale, differenziate fra tipologie di impianti, ... In particolare, nel caso di impianti di produzione asserviti a un processo produttivo, ...

b) per le finalità di cui alla lettera a), un impianto asservito a un processo produttivo è un impianto direttamente collegato, in termini elettrici, nell'ambito di un sistema di distribuzione chiuso o nell'ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, o termici per la cessione di calore a una utenza termica, a uno stabilimento produttivo gestito da un cliente finale eventualmente diverso dal produttore, che rispetta alternativamente le seguenti condizioni: i) l'assenza della sua produzione elettrica o termica non consente l'esecuzione del ciclo produttivo; ii) l'assenza della sua produzione elettrica o termica comporta un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo;

Per la definizione di impianto di produzione asservito ad un processo produttivo

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di **risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico**».

Art. 7. Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili

1. La società Terna s.p.a., nel portale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale, determinata dalla società medesima sulla base di quanto stabilito ai sensi del comma 2. ...

3. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« **a) “intervento”: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10 -bis , commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente» ;**

2) dopo la lettera d) , sono inserite le seguenti:

«d -bis) “gestore del sistema di trasmissione nazionale”:

il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1 -ter , comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,...

d -ter) “gestori del sistema di distribuzione”:

i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;»;

Si riporta [stralciato] il testo degli articoli 4, 8, commi da 12 a 13, 10, 11 -quater e 12, commi 1 e 2, 14, comma 7, e dell'Allegato B e C del citato decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Definizioni) . — 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) “**intervento**”: le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10 -bis , commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente;

... d -bis) «gestore del sistema di trasmissione nazionale»: il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1 -ter , comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

d -ter) «gestori del sistema di distribuzione»: i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

e) ;

«Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata) . — Omissis .

12 -ter . Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio.

«Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio) .

3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12 -bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il titolare della concessione non presenti la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine di cui al secondo periodo o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo , la concessione decade. Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico , e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

«Art. 11 -quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee)

3. Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1 qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea.

Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica **indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili** .».

«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi) .

«Art. 14 (Disposizioni di coordinamento) . — Omissis

7 -bis . Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma

3, secondo e terzo periodo, e 10 -bis , comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10 -bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10.

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di **risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico**».

a -bis) all'articolo 8, dopo il comma 12 -bis è inserito il seguente:

«12 -ter . Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio»;

a -ter) all'articolo 10, comma 3:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12 - bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «o l'istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo»;

3) al quarto periodo, le parole: «Per il periodo di durata della PAS o del procedimento autorizzatorio unico » sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico»;

Si riporta [stralciato] il testo degli articoli 4, 8, commi da 12 a 13, 10, 11 -quater e 12, commi 1 e 2, 14, comma 7, e dell'Allegato B e C del citato decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 (Definizioni) . — 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "intervento": le attività di costruzione ed esercizio delle fattispecie progettuali di cui agli allegati A, B o C, comprese quelle relative alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili, fatta eccezione per le attività di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 10 -bis , commi 8 e 10, nonché della rete di distribuzione realizzate autonomamente;

... d -bis) «gestore del sistema di trasmissione nazionale»: il gestore della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 1 -ter , comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004;

d -ter) «gestori del sistema di distribuzione»: i gestori della rete di distribuzione elettrica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

e) ;

«Art. 8 (Procedura abilitativa semplificata) . — Omissis .

12 -ter . Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis , il soggetto proponente presenta la PAS entro il termine perentorio di novanta giorni rispettivamente dalla data di acquisizione della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o del titolo edilizio.

«Art. 10 (Coordinamento del regime concessorio) .

3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica. Il titolare della concessione presenta la PAS o l'istanza di autorizzazione unica entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima, estesi a centottanta giorni nel caso di impianti off-shore. Nel caso degli interventi di cui ai commi 12 e 12 -bis dell'articolo 8, il titolare della concessione presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio entro il termine di cui al terzo periodo , la concessione decade. Fino all'acquisizione dell'efficacia della PAS o del provvedimento autorizzatorio unico , e comunque non oltre il termine di sei o di venti mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

«Art. 11 -quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee)

3. Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1 qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea.

Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica **indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili** .».

«Art. 12 (Zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi) .

«Art. 14 (Disposizioni di coordinamento) . — Omissis

7 -bis . Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma

3, secondo e terzo periodo, e 10 -bis , comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10 -bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10.

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

b) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Articolo 10 -bis (Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica).

— 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA aggiorna le condizioni tecniche ed economiche nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e degli impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off shore, prevedendo:

a) che il gestore del sistema di trasmissione nazionale:

1) sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) allochi la capacità di rete disponibile e rilasci le relative soluzioni di connessione tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;

3) assegni definitivamente la capacità di rete disponibile ai soggetti risultati assegnatari nell'ambito delle procedure di cui al numero 2) e che siano in possesso del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8 o dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 9;

4) pianifichi soluzioni di connessione tenendo conto della massima capacità per porzione di rete nonché di un obiettivo generale di rafforzamento della competitività delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

b) che i gestori del sistema di distribuzione:

1) possano rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;

2) siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di bassa tensione anche in relazione a impianti che entrino in esercizio prima della realizzazione degli interventi eventualmente necessari sulle reti di alta e altissima tensione;

c) ogni misura utile a garantire, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, un'efficiente gestione della capacità della rete, anche mediante misure decadenziali delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo delle procedure abilitative o autorizzatorie o di mancato rispetto dei termini di cui al comma 7 del presente articolo.

1 -bis . I numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 1 non si applicano nel caso di richieste di connessione relative alla realizzazione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica o al potenziamento ovvero all'ampliamento di impianti di distribuzione dell'energia elettrica esistenti, presentate dai gestori del sistema di distribuzione.

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di **risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico**».

3. A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del comma 1, **perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate e non validate dal gestore del sistema di trasmissione nazionale**, fermo restando il diritto dei soggetti interessati di partecipare alle procedure di cui al comma 1, lettera a), numero 2).

4. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione territoriale e delle procedure di cui al comma 1, lettera a), tiene conto delle soluzioni di connessione relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo che abbiano ottenuto, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, un provvedimento di esenzione dalla VIA o un provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale o un parere positivo di compatibilità ambientale, a condizione che i progetti medesimi siano stati sottoposti al giudizio di compatibilità ambientale completi del progetto tecnico della soluzione di connessione, comprensivo dei correlati interventi di sviluppo e potenziamento della rete elettrica di trasmissione nazionale.

5. Anche nel caso in cui le soluzioni di connessione non perdono efficacia per effetto del comma 3, il gestore del sistema di trasmissione nazionale assegna definitivamente la capacità di rete esclusivamente per progetti abilitati o autorizzati.

6. Nelle more del rilascio delle soluzioni di connessione ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2), la perdita di efficacia ai sensi del comma 3 non costituisce causa di archiviazione o di rigetto di istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi o autorizzatori, ivi comprese quelle per le valutazioni ambientali, che, alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, siano già state presentate. I termini dei procedimenti abilitativi o autorizzatori, ivi compresi quelli di valutazione ambientale, relativi a interventi interessati dalla perdita di efficacia ai sensi del comma 3 e già in corso alla data di pubblicazione dei provvedimenti di cui al comma 1, riprendono a decorrere dall'eventuale presentazione, da parte del soggetto proponente, della documentazione relativa alla nuova soluzione di connessione rilasciata ai sensi del numero 2) della lettera a) del medesimo comma 1. Nei casi di cui al secondo periodo, sono fatte salve le attività istruttorie già compiute in relazione agli aspetti non riguardanti la soluzione di connessione. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA assicura che le procedure di cui al medesimo comma si svolgano secondo una cadenza idonea a consentire una tempestiva acquisizione della nuova soluzione di connessione ai fini di cui al secondo periodo del presente comma.

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di **risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico**».

7. Il soggetto proponente presenta l'istanza di PAS o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 8 o 9 entro novanta giorni dalla data di accettazione della soluzione di connessione ai sensi del comma 1, lettera a) , numero 2), del presente articolo. Nei casi di cui ai commi 12 e 12 -bis dell'articolo 8, il soggetto proponente, entro il medesimo termine di cui al primo periodo del presente comma, presenta istanza di avvio della valutazione di incidenza ambientale prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, o per l'acquisizione del titolo edilizio. In caso di decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 8, comma 11, o del titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 9, comma 11, le relative soluzioni di connessione perdono efficacia. Ai fini di cui al l'articolo 8, comma 11, la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova richiesta di rilascio della soluzione di connessione.

8. Gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo, fatta eccezione per quelli off-shore, sono autorizzati, su istanza del gestore del sistema di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 1 -sexies , commi 1, 2, 3, 4, 4 -bis , 4 -bis .1 e 4 -bis .2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2023, n. 290 , fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo .

Qualora gli interventi di cui al primo periodo ricadano in aree idonee ai sensi dell'articolo 11 -bis o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12, ai relativi procedimenti di autorizzazione si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 11 -quater o di cui all'articolo 12, comma 10.

9. Il comma 8 non si applica qualora gli interventi di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale siano già validati dal gestore del sistema di trasmissione nazionale e ricompresi in progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo le cui procedure abilitative o autorizzatorie risultino già avviate alla data di pubblicazione dei provvedimenti adottati dall'ARERA ai sensi del **comma 1. Nei casi di cui al primo periodo è comunque fatta salva la facoltà dei soggetti proponenti i progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo afferenti al medesimo intervento di sviluppo e potenziamento della rete di trasmissione nazionale di richiedere congiuntamente al gestore della rete di trasmissione nazionale di presentare istanza di autorizzazione ai sensi del comma 8, primo o secondo periodo.**

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

10. Sono realizzati ai sensi dell'articolo 1 -sexies, commi 4 -sexies, 4 -septies, 4 -octies, 4 -decies, 4 -undecies, 4 -duodecies e 4 -terdecies, del decreto-legge n. 239 del 2003, su impulso del gestore del sistema di trasmissione nazionale, gli interventi di potenziamento della rete di trasmissione nazionale relativi a impianti da fonti rinnovabili o a impianti di accumulo consistenti:

a) nell'adeguamento o nell'ampliamento di stazioni elettriche esistenti situate in aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

b) nella realizzazione di stazioni elettriche che insistano su aree o su siti industriali dismessi, anche parzialmente, o su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

c) nella realizzazione di raccordi alla rete di trasmissione nazionale aventi una lunghezza complessiva non superiore a tre chilometri, se in aereo, o a dodici chilometri, se in cavo interrato, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici;

d) nell'ammodernamento e nel potenziamento di elettrodotti esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per non più di sessanta metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al trenta per cento dei medesimi, insistenti su aree prive di vincoli ai sensi della parte seconda o terza del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché di vincoli ambientali, geologici ovvero idrogeologici.

11. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale allega alla denuncia di cui al comma 10 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie su cui realizzare gli interventi.

Ai fini dell'acquisizione della legittima disponibilità della superficie ai sensi del primo periodo non trovano applicazione le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.»;

c) all'articolo 11 -quater :

1) al comma 2, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e delle reti di distribuzione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «Il comma 1 si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Alla realizzazione dell'intervento si applica il comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indipendentemente dall'ubicazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili»;

c -bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «ivi incluse le informazioni relative alla» sono inserite le seguenti: «scadenza e alla»;

c -ter) all'articolo 14:

1) al comma 7, lettera b) , le parole: «, nei casi di cui all'articolo 9, comma 14,» sono soppresse;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 -bis . Ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 10, comma 3, secondo e terzo periodo, e 10 -bis , comma 7, primo e secondo periodo, si considera la data posteriore tra quella di accettazione della soluzione di connessione ai sensi dell'articolo 10 -bis e quella di rilascio della concessione di cui al medesimo articolo 10»;

d) all'allegato A, sezioni I, punto 1, lettera v) , e II, punto 1, lettera p) , le parole da «, comprensive» fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) all'allegato B, sezioni I, punto 1, lettera cc) , e II, punto 1, lettera n) , le parole da «, comprensive» fino alla fine della lettera sono soppresse;

f) all'allegato C, sezioni I, punto 1, lettere v) e z) , e II, punto 1, lettere u) e v) , le parole da «, comprensive» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di **risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico**».

Art. 8.

Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati

1. L'autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'esercizio dei centri dati di cui all'articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza, di qualunque tensione, è rilasciata, nell'ambito di un procedimento unico, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4 -bis e 4 -ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1 -bis. Ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l'obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall'autorità competente di cui al medesimo comma 1.

2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di adeguatezza, nei casi di cui all'articolo 7, comma 4 -ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 **la funzione di autorità competente di cui al comma 1 del presente articolo non può essere delegata o attribuita a enti di livello subprovinciale.**

3. Il proponente allega all'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 1 la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, compresi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche, ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali. **Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta o atti di assenso richiesti.**

4. Il procedimento unico di cui al comma 1 ha una durata non superiore a dieci mesi, decorrente dalla data di verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e i termini per le valutazioni di impatto ambientale sono dimezzati. **Il termine di dieci mesi di cui al primo periodo non è prorogabile se non per circostanze eccezionali, e comunque per non più di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell'ubicazione ovvero della portata del progetto.**

5. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 -bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipa ogni amministrazione competente, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Nel caso in cui il progetto di centro dati sia soggetto a verifica di assoggettabilità e la stessa si concluda con l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale, la relativa istanza deve essere depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali si intende che il richiedente abbia rinunciato all'istanza di autorizzazione unica e il procedimento è archiviato, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova istanza.

7. Nel caso in cui il progetto relativo ai centri dati di cui al comma 1 sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la relativa autorizzazione unica è rilasciata ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo 13.

8. Nel caso di progetti relativi a centri dati che necessitino di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi, ivi compresi i provvedimenti ambientali adottati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla realizzazione del progetto medesimo, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata. Qualora le opere di cui al primo periodo ricadano sul territorio di più regioni, l'autorità competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione delle opere di connessione da realizzare.

5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli (atti di concessione, autorizzazione), assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del ((programma)) e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

6. Il rilascio dell'autorizzazione unica ((di cui al comma 5)) sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel((programma)). L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere((, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata,)) e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

Art. 11. Disposizioni urgenti per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su terraferma, l'intesa della regione interessata è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale è svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilità ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera a) . La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b) , non costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la possibilità per il GSE di selezionare uno o più clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la risoluzione anticipata.»;

Sviluppi e innovazioni e modifiche al D.lgs 190-2024

Testo del **decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21** (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2026), **coordinato con la legge di conversione 10 aprile 2026, n. 49** ... recante: «Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico».

h) al comma 13:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del sistema gas.»

1 -bis . Al fine di garantire l'unitarietà funzionale dei progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali nonché il bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7 -ter . Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza medesima, l'autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita dell'opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l'autorità competente valuta eventuali azioni correttive».

1 -ter . Le disposizioni del comma 7 -ter dell'articolo 25

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 -bis del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora ottenuto il definitivo giudizio di compatibilità ambientale. Nei casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione già presentata con gli elementi necessari per la valutazione dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che ciò comporti la decadenza degli atti procedurali già adottati.

Grazie per l'attenzione